



11

Decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2021–2024

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 36 lettera d della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla
promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020³,

decreta:

Art. 1 European Spallation Source (ESS ERIC)

¹ Il credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera alla costruzione della European Spallation Source (ESS ERIC) conformemente all'articolo 5 del decreto federale dell'11 settembre 2012⁴ sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2013–2016 è aumentato di 35,6 milioni di franchi.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2026.

Art. 2 Istituto Max von Laue – Paul Langevin (ILL)

¹ Per gli anni 2024–2028 è approvato un credito d'impegno di 12,0 milioni di franchi per la partecipazione scientifica della Svizzera all'Istituto Max von Laue – Paul Langevin (ILL) di Grenoble.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2028.

1 RS 101
2 RS 420.1
3 FF 2020 3295
4 FF 2012 7413

Art. 3 Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO)

¹ La durata del credito d'impegno di 8,0 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera alla costruzione del Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO) conformemente all'articolo 2 del decreto federale del 13 settembre 2016⁵ sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione negli anni 2017–2020 è prolungata fino al 2024.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 4 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)

¹ Per gli anni 2021–2024 è approvato un credito d'impegno di 8,9 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera alla costruzione e all'esercizio dello Square Kilometre Array Observatory (SKAO).

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 5 Cooperazione internazionale in materia di ricerca

¹ Per gli anni 2021–2024 è approvato un credito d'impegno di 68,4 milioni di franchi per misure di promozione nell'ambito della partecipazione della Svizzera a infrastrutture e istituti di ricerca internazionali, nonché per la cooperazione scientifica bilaterale e multilaterale in materia di ricerca.

² I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 6 Cooperazione nel settore spaziale

¹ Per gli anni 2021–2024 è approvato un credito complessivo di 650,2 milioni di franchi per il finanziamento delle attività spaziali svizzere.

² Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno:

- a. credito d'impegno di 608,6 milioni di franchi per la partecipazione ai programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA) negli anni 2021–2024;
- b. credito d'impegno di 41,6 milioni di franchi per il finanziamento di attività nazionali accessorie che valorizzano la partecipazione ai programmi dell'ESA sul piano nazionale negli anni 2021–2024.

³ La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione può effettuare spostamenti esigui tra i crediti di cui al capoverso 2.

⁴ I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

⁵ FF 2016 7173

Art. 7 Blocco di una parte del credito d'impegno e revoca del blocco

¹ 20,8 milioni di franchi del credito d'impegno di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera a sono bloccati.

² Il Consiglio federale può revocare il blocco se negli anni 2021–2024 la crescita del settore ERI, compresi i programmi europei (Orizzonte, Erasmus+, Europa digitale, Copernicus), non supera il 3 per cento.

Art. 8 Previsioni sul rincaro

I crediti d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro:

- a. 2021: +0,4 per cento;
- b. 2022: +0,6 per cento;
- c. 2023: +0,8 per cento;
- d. 2024: +1,0 per cento.

Art. 9 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

